

# QUESTIONI MORALI E GIURIDICHE

## CASI DI TEOLOGIA MORALE RISOLTI

### I

Il gioiello prezioso trovato nel gozzo di un tacchino comperato al mercato (1) a chi appartiene?

R. 1. Se si potesse constatare a) che il tacchino crebbe sempre in una casa; b) e che ivi o i padroni o altri perdettero il gioiello la cosa clamaret ad dominum. Questo spesse volte non si verifica o perchè il tacchino ebbe vari alloggi, o nella casa ove fu sempre, nessuno segnalò la perdita forse perchè alcune volte uscì libero nell'aperta campagna e sulle pubbliche vie, il che è molto probabile: così il gioiello è res amissa o nullius et fit **primi occupantis**. Vedi § 12 de R. D.: e il Cod. Civ. Ital. 710, 711. **D'Annibale** II n. 128.

Non si dica: « la occupò prima il pollivendolo e prima ancora colui che lo vendette al pollivendolo ». All'occupazione ci vuole l'animus occupandi, cioè « rem sibi habendi: ideo qui affectionem tenendi non habent, occupatione nihil acquirunt, licet maxime rem suo corpore contingant, sive suae mentis non sint sive ignorant, se rem contingere ». (**D. Annib.** ivi); e dà gli esempi « si nesciam in trunco arboris thesaurum latere et vendiderim; si examen apum conseriderit in arbore mea vel in vacuo meo alveari quod alicubi non hac data opera, sed casu posueram (in nota 3).

Dunque il pollivendolo e il padrone del luogo, ove crebbe il tacchino, non occuparono: non avevano e non potevano neppur pensare e molto meno potevano volere una cosa astrattamente possibile e affatto improbabile. Vedi il **Digestum** 141 tit II, § 3.

Nello stesso senso il **Gury** (casus consc. I n. 931-3) risolve il caso di un gioiello trovato in un pesce comperato al mercato. Il pescatore ed il negoziante non seppero di nulla e non acquistano alcun diritto. In questo caso si può domandare, se il gioiello appartenga al cuoco, che lo trovò nel pesce o al padrone di casa, cioè del pesce. Se il gioiello si considera come res nullius, è tutto del cuoco: se lo si considera come tesoro va metà allo scopritore, metà al padrone del **fondo** (cioè del pesce). Nel Cod. Civ. Ital. ar. 714 parrebbe tesoro: « qualunque oggetto mobile di pregio, che sia nascosto o sotterrato e del quale nessuno possa provare di essere padrone ».

### II

La domestica di certi padroni è già sospettata di furti: Caio, che frequenta la casa, un bel dì trova sul tavolo un orologio pre-

zioso; lo prende e il furto viene imputato alla domestica, e questa licenziata. Deve rispondere Caio? (1).

R. Tutto dipende dal sapere, se Caio fu **causa**, non semplice **occasione**; come espongono i moralisti. Causa dicitur, si in causa effectus virtute praeexistit; (E. Tom. 1, 2, 20, 5 obs 1) o fisicamente o moralmente. Dal furto di Caio viene, non per accidens (uccido Tizio: per il gran dolore muore anche il padre), ma per la natura delle cose l'imputabilità alla domestica? (**D'Annibale** I n. 156 cum notis). Se sì, l'imputazione pesa su Caio. Ma consta? Lo stesso egregio Autore (II n. 201) dice, e certo dice bene: «*Ceterum utrum damnum per accidens, an sua natura sequutum fuerit interdum ex circumstantiis aestinari debet*». Io ragiono così: Se quella casa era frequentata da parecchie persone e l'orologio era sempre **assumibile**, cioè **rubabile**, vir cautus et prudens (come dice il **D'Annib.** II, 201 nota 32, parlando dell'antico caso di chi compie un delitto con vesti somiglianti a quelle di un altro, per cui è accusato quest'altro etc.) non vorrebbe far rea la domestica; e i padroni sarebbero ingiusti, se, fondati solo sul sospetto licenziassero la donna, senza dirle nulla e senza darle modo di difendersi: e così Caio non sarebbe stato causa della imputazione del furto alla donna: la causa sarebbe la mancanza di ponderazione e di prudenza nei padroni. Invece: se Caio fosse l'unico frequentatore o quasi, della casa, egli solo l'ammesso alla piena confidenza riputato uomo integerrimo, l'imputazione alla domestica da parte dei padroni non sarebbe imprudente e la colpa sarebbe di Caio. Mi pare questa una buona osservazione per il nostro caso. Per altri si ponderino *circumstantiae*.

**Mons. CARLO GORLA**

*Penitenziere Maggiore nella Metropolitana di Milano*

(1) *Rivista*, genn., p. 24.

---

## ATTI ILLEGALI REGOLARIZZABILI SECONDO L'ART. 29 DEL CONCORD.

1. - La disposizione citata in epigrafe suona precisamente così:

« f) Gli **atti** compiuti finora da **enti ecclesiastici o religiosi** senza l'osservanza delle leggi civili **dovranno essere riconosciuti e regolarizzati** dallo Stato italiano, su domanda dell'Ordinario da presentarsi **entro tre anni** dall'entrata in vigore del presente Concordato ».

E' noto che il **termine**, con Accordo tra le alte Parti, fu per la seconda volta prorogato, fino al 7 giugno 1933.

a) Si è domandato: quali sono gli **atti**, che **dovranno conseguire** il riconoscimento e la regolarizzazione dello Stato?